

Notiziario quindicinale

**a cura dell'Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro**

Notiziario n. 12/08

Protocollo n. 293.11/EM/ac

Roma, 24 luglio 2008

### **Siglata l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**

Nella tarda serata del 23 luglio è stata siglata l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006.

L'ipotesi è stata sottoscritta da Confesercenti con le organizzazioni Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil.

**Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2010.**

Qui di seguito si riporta una sintesi delle novità più importanti.

#### **PARTE ECONOMICA**

##### *Aumenti retributivi*

L'accordo prevede un aumento retributivo mensile non assorbibile di **Euro 150 a regime parametrati al IV livello** così distribuiti:

Decorrenza Feb 2008	Decorrenza Dic 2008	Decorrenza Sett 2009	Decorrenza Mar 2010	Decorrenza Sett 2010
55,00	21,00	34,00	20,00	20,00

Questa la riparametrazione:

aumenti retributivi						
QUALIFICATI						
Livelli	feb-08	dic-08	set-09	mar-10	set-10	totale
<b>QUADRI</b>	<b>95,49</b>	<b>36,46</b>	<b>59,03</b>	<b>34,72</b>	<b>34,72</b>	<b>260,42</b>
<b>I</b>	<b>86,01</b>	<b>32,84</b>	<b>53,17</b>	<b>31,28</b>	<b>31,28</b>	<b>234,58</b>
<b>II</b>	<b>74,40</b>	<b>28,41</b>	<b>45,99</b>	<b>27,06</b>	<b>27,06</b>	<b>202,92</b>
<b>III</b>	<b>63,59</b>	<b>24,28</b>	<b>39,31</b>	<b>23,13</b>	<b>23,13</b>	<b>173,44</b>
<b>IV</b>	<b>55,00</b>	<b>21,00</b>	<b>34,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>150,00</b>
<b>V</b>	<b>49,69</b>	<b>18,97</b>	<b>30,72</b>	<b>18,07</b>	<b>18,07</b>	<b>135,52</b>
<b>VI</b>	<b>44,61</b>	<b>17,03</b>	<b>27,58</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>121,66</b>
<b>VII</b>	<b>38,19</b>	<b>14,58</b>	<b>23,61</b>	<b>13,89</b>	<b>13,89</b>	<b>104,16</b>
<b>operatori di</b>						
<b>vendita</b>					<b>totale</b>	
<b>I categoria</b>	<b>51,92</b>	<b>19,82</b>	<b>32,10</b>	<b>18,88</b>	<b>18,88</b>	<b>141,60</b>
<b>II categoria</b>	<b>43,59</b>	<b>15,03</b>	<b>26,95</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>117,27</b>

#### *Arretrati*

Sono previsti arretrati per un importo di **252,24 euro** (sempre calcolati sulla base del IV livello) da erogare in due tranches di **euro 126,12 da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio e con la retribuzione del mese di novembre 2008; tali importi non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR.**

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Questa la riparametrazione:

<b>Livelli</b>	<b>arretrati</b>			
	lug-08	nov-08	TOTALE	Importo mensile
<b>QUADRI</b>	<b>230,06</b>	<b>230,06</b>	<b>460,12</b>	76,69
<b>I</b>	<b>205,72</b>	<b>205,72</b>	<b>411,44</b>	68,57
<b>II</b>	<b>175,93</b>	<b>175,93</b>	<b>351,86</b>	58,64
<b>III</b>	<b>148,18</b>	<b>148,18</b>	<b>296,36</b>	49,39
<b>IV</b>	<b>126,12</b>	<b>126,12</b>	<b>252,24</b>	42,04
<b>V</b>	<b>112,51</b>	<b>112,50</b>	<b>225,01</b>	37,50
<b>VI</b>	<b>99,46</b>	<b>99,45</b>	<b>198,91</b>	33,15
<b>VII</b>	<b>83,00</b>	<b>82,99</b>	<b>165,99</b>	27,66
<b>operatori di</b>				
<b>vendita</b>				
<b>I categoria</b>	<b>118,02</b>	<b>118,01</b>	<b>236,03</b>	39,34
<b>II categoria</b>	<b>96,63</b>	<b>96,62</b>	<b>193,25</b>	32,21

Si intende inoltre, anche se questo non è stato specificato nell'accordo, che per i casi di anzianità inferiore alla decorrenza febbraio 2008 i suddetti importi verranno riproporzionati. Lo stesso criterio verrà seguito per il computo dell'arretrato della 14<sup>o</sup> mensilità. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Gli importi arretrati soprariportati sono stati ottenuti sottraendo dagli aumenti contrattuali i valori dell'indennità di vacanza contrattuale già erogati.

### **QUADRI**

L'indennità di funzione per i quadri è incrementata, a partire dal **luglio 2008**, di 70,00 euro mensili lordi, assorbibili al 50% da somme aventi analoga funzione.

### **BILATERALITA'**

#### **ENTI BILATERALI**

Le parti attiveranno entro il mese di **settembre 2008** una Commissione, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:

- criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli Ebt;
- modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBN.TER;
- modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBN.TER;
- finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
- modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali;

- valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia;
- coerenza.

### ASTER

Dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL viene estesa agli apprendisti la cassa di assistenza sanitaria.

### MARCO POLO

Dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL viene estesa agli apprendisti la previdenza complementare con contribuzione ridotta: infatti per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

### DIRITTI SINDACALI

E' stata superata definitivamente la fase sperimentale della disciplina delle RSU.

In materia di diritti sindacali è stata prevista al secondo livello di contrattazione la facoltà di sottoscrivere accordi per la definizione di un monte ore di utilizzo delle ore di permesso per i dirigenti sindacali.

### MERCATO DEL LAVORO

#### *Contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato*

In materia di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, è stato previsto di non ricorrere al periodo di prova per successive riassunzioni a termine per le medesime mansioni.

Nella ipotesi di accordo sottoscritta da Confesercenti è stata inserita una importante novità per le PMI. Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

La previsione va nel senso di consentire nelle PMI l'utilizzo indistinto fino al tetto di 6 lavoratori di contratti a tempo determinato o somministrazione dando così risposta massima e più ampia alle pmi che poco utilizzano lavoratori somministrati.

#### *Apprendistato*

E' stata portata all'80% la percentuale di conferma degli apprendisti per le nuove assunzioni. Contemporaneamente, sono stati estesi i trattamenti previsti per i lavoratori qualificati in materia di assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare, quest'ultima con una percentuale di costo dell'1,05%, a fronte dell'1,55% prevista per i qualificati.

E' stata prevista per i nuovi assunti la fruizione graduale dei permessi retribuiti, con l'esclusione di quelli derivanti dalle ex festività che continueranno ad essere fruiti, in misura del 50% per la seconda metà del periodo per arrivare al 100% alla fine dell'apprendistato stesso.

In materia di formazione è stata subito colta l'opportunità offerta dal DL 112/08 di uniformare i percorsi formativi secondo quanto previsto dal Protocollo allegato all'ultima stesura.

#### *Part-Time*

Il monte ore settimanale minimo è stato portato a 18 ore per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a part time per le sole imprese con più di trenta dipendenti, dilazionando di 12 mesi l'incremento di

orario per le aziende la cui struttura organizzativa – per la presenza significativa di part-time a 16 ore – non consente un passaggio immediato al nuovo regime di orario.

### **LAVORO DOMENICALE**

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del Dlgs 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.

In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento.

In attesa della realizzazione di quanto sopra previsto, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, fermo restando le eventuali intese che saranno realizzate durante tale periodo al livello aziendale o territoriale, le Parti convengono, in via transitoria, di applicare la seguente disciplina.

Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale, oltre a quelle previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ( 13 domeniche). Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.

Ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.

In sostanza si fornisce uno strumento contrattuale che garantisce la copertura del presidio domenicale per un numero di domeniche pari almeno alle domeniche previste dalla Legge Bersani più il 30% di quelle, in aggiunta, che fossero individuate a livello regionale.

Tale prestazione viene compensata, in assenza di altre disposizioni in materia di trattamento economico, e fatte salve quelle migliorative già previste dalla contrattazione integrativa, con una percentuale unica, omnicomprensiva e non cumulabile, di maggiorazione, del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione. Sono previste ipotesi di esclusione dalla prestazione suddetta. Tale disposizione disciplina lo svolgimento del lavoro domenicale svolto in regime di orario di lavoro normale e non straordinario, per il quale è stato, invece, modificato l'art. 132 del CCNL.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 15% a partire dal 1° luglio 2008, del 20% a partire dal 1° gennaio 2009 e del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

### **ORARIO DI LAVORO**

Sono state concordate modifiche importanti del CCNL in applicazione di quanto affidato alla contrattazione collettiva dal DLGS 66/03, in materia di

lavoro straordinario: il tetto è passato a 250 ore e il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali è passato a 6 mesi, con possibilità di arrivare a 12 mesi attraverso la contrattazione collettiva;

riposo 11 ore: in attesa della definizione al secondo livello di contrattazione, il contratto nazionale ha individuato alcune importanti ipotesi in cui è consentito – da subito – derogare all'obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra una giornata e l'altra di lavoro. Si sottolinea in ogni caso che le 11 ore devono essere comunque complessivamente fruite nell'arco delle 24 ore e che, nelle fattispecie di deroga, è garantito comunque un riposo minimo continuato di 9 ore.

### **APPALTI E TERZIARIZZAZIONI**

La disciplina degli appalti è stata completata con la previsione della richiesta del DURC alle aziende appaltatrici, mentre è stata disciplinata *ex novo* la materia delle terziarizzazioni delle attività di vendita con la previsione di una procedura di informazione e confronto.

### **DIRITTI E TUTELE**

Si è intervenuto sulle materie del comparto per gravi patologie per consentire di usufruire di un congruo periodo per la guarigione clinica, sui congedi per la formazione individuale, sul diritto allo studio, sulla promozione di iniziative a favore dei lavoratori stranieri e sull'incentivazione alla erogazione di buoni spesa e buoni vacanza.

Infine, sono state attribuite alla bilateralità ed agli strumenti del welfare contrattuale nuove ed importanti funzioni, unitamente ad un progetto mirato a garantirne una sempre migliore gestione e funzionamento.

Si allega il testo dell'accordo di rinnovo nonché le tabelle con i nuovi minimi contrattuali senza i terzi elementi (che continuano a rimanere in vigore).